

O.N.L.U.S. C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 30/01/2020

Manuele Marcovecchio - Presidente Commissione Ambiente del Consiglio Regionale Emanuele Imprudente - Assessore ai Parchi e Riserve Consiglieri regionali Domenico Longhi - dirigente servizio VIA della Regione Abruzzo Igino Chiuchiarelli - servizio parchi e riserve della Regione Abruzzo

e p.c.
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Parco nazionale della Majella
Parco nazionale del Gran Sasso
Parti sociali

OGGETTO: progetto di legge di riorganizzazione della Valutazione di incidenza Ambientale - osservazioni

In relazione alla proposta di legge in oggetto (Progetto di Legge numero: 65 del 10/10/19 *Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla L.R. 3 marzo 1999 n. 11 "Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali") si osserva quanto segue.*

Il ritorno alla Regione delle competenze per la V.Inc.A. improvvidamente passate negli anni scorsi dalla regione Abruzzo ai comuni senza alcun criterio e senza tener conto delle capacità tecniche degli enti locali, iniziativa stigmatizzata a livello comunitario con l'apertura di una procedura Pilot di pre-infrazione da parte della Commissione Europea, deve essere considerato ovviamente positivamente.

Riteniamo, però, che per sburocratizzare ed eliminare doppi passaggi per imprese ed aziende e tenendo conto delle criticità relative alla disponibilità di personale specializzato in seno alla regione, certificato dall'introduzione nell'art.3 di una norma che subordina il trasferimento alla piena funzionalità della struttura regionale, occorra individuare nei parchi nazionali i soggetti competenti per la procedura di V.Inc.A. nelle aree Natura2000 di loro competenza. Infatti i parchi devono già esprimere il parere sulla V.Inc.A. secondo quanto previsto dal D.P.R.357/1997 e poi comunque rilasciare il nulla osta ai proponenti i progetti (si pensi ad esempio alle autorizzazioni per i tagli forestali colturali di cui alla Legge 3/2014). Accentrare sui parchi la competenza delle V.Inc.A. per gli interventi relativi ai loro territori significherebbe nei fatti far interloquire con un unico ente, comunque interessato a priori viste le competenze per il nulla osta, il proponente, sia esso il privato cittadino che un'impresa, **semplificando i passaggi burocratici** e sgravando anche gli uffici pubblici di una doppia istruttoria il cui esito finale comunque è e rimane agli Enti Parco in quanto il Nulla Osta che esprimono *ope legis* ha spesso valore conclusivo del procedimento. Inoltre presso gli enti parco lavorano esperti di fauna e flora che conoscono anche la bibliografia specifica esistente per i relativi territori mentre tali competenze e conoscenze sono in molti casi quasi inesistenti negli uffici regionali.

Per questo in allegato abbiamo predisposto una bozza di emendamento se si intende accogliere tale proposta.

Crediamo altresì che nella proposta di legge possano essere fatte proprie le "Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4" appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale e frutto dell'intesa tra Stato e regioni.

Infine segnaliamo che, a parte l'auspicata modifica relativa alla competenza degli enti parco:

-vi è un'incongruenza all'art.1 comma 3 circa il richiamo al D.P.R.357/1997 visto che tale norma prevede il coinvolgimento delle sole aree protette nazionali e non di quelle regionali (comunque auspicabile visto che le Linee guida appena approvate comunque prevedono il coinvolgimento degli enti gestori dei SIC/ZPS); -non vi è coordinamento con la Legge 3/2014 (art.46 bis).

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi delucidazione e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti,

Massimo Pellegrini - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AUTORIZZAZIONI LA V.INC.A. ALL' INTERNO DEI PARCHI

Therino Feligans

CONSIDERAZIONI

In attuazione di quanto riportato in premessa per tutte le autorizzazioni relative ad attività disciplinate dalla richiamata Legge Regionale all'interno dei Parchi gli uffici regionali preposti sono tenuti a richiedere OBBLIGATORIAMENTE un parere agli Enti gestori non vincolante *ope legis* ma nei fatti considerato come tale nelle fasi istruttorie di competenza regionale per due motivi:

- le professionalità, e conoscenze territoriali, in materia ambientale degli Enti Parco sono di gran lunga superiori di quelle rinvenibili negli uffici regionali sia del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nei quali prestano servizio solo agronomi o diplomati ma nessun biologo o naturalista; è normale quindi che i pareri rilasciati dagli Enti Parco vengono utilizzati tout court dagli stessi uffici. Il servizio VIA ha alcuni esperti ma la mole delle istruttorie da fare (basti pensare alla decine di pratiche che arriverebbero per attività quali ristrutturazioni, fuochi artificiali ecc.).
- In base alle competenze attribuite dalla citata Legge comunque il rilascio del nulla osta da parte degli Enti Parco rappresenta l'atto autorizzativo finale e sovraordinato pertanto e comunque "l'ultima parola" resta quella dell'Ente stesso.

Ne consegue che il doppio passaggio tra Regione ed Enti parco per la Vinca rappresenta solo un aggravio di lavoro ed una perdita di tempo inutili e a danno sia degli utenti che delle rispettive amministrazioni.

PROPOSTA

Emendamento all'art.1 comma 1 della proposta di legge

All'art.1 comma 1 le parole "1. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lett. a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lett. b). 2. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lett. a) e per gli interventi e progetti di cui al comma 1, lett. b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell'area stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997."

sono così sostituite

"1.La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lett. a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lett. b) ad eccezione di quelli che interessano esclusivamente siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali per i quali sono competenti gli enti parchi nazionali e l'ente di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

2.Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lett. a) e per gli interventi e progetti di cui al comma 1, lett. b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell'area stessa. Di conseguenza il comma 3 della Legge regionale 3/2014 è abrogato, fermo restando che nelle more della riorganizzazione di cui all'Art.3 le valutazioni dei progetti attinenti la Legge regionale 3/2014 restano di competenza del Servizio di cui all'articolo 6, comma 2 della legge stessa, sentito l'ente gestore dell'area protetta all'interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000."

ASPETTI NORMATIVI

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

(Approvata dal Consiglio regionale con <u>verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013</u>, pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014)

omissis

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

omissis

Art. 15

(Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000)

- 1. La gestione pianificata delle superfici silvopastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti per l'area protetta o il sito.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, i Piani di gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/97.

- 3. Alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi e lavori redatti o attuati in base alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, procede il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'ente gestore dell'area protetta all'interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000.
- 4. L'attuazione dei singoli interventi previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione di incidenza.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

omissis

Art. 13 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.